ARCHEOCLUB D'ITALIA
SEDE DI SAN SEVERO

14° CONVEGNO NAZIONALE

sulla

Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia

27 - 28 novembre 1993

ATTI

a cura di
Giuseppe Clemente

con gli auspici della Società di Storia Patria per la Puglia

SAN SEVERO 1996

MARIA ROSARIA TRITTO

Demanio comunale e "comunisti" a San Severo all'indomani della legge eversiva della feudalità

Archivio di Stato di Foggia

Uno dei provvedimenti più importanti tra quelli adottati dopo l'emanazione della legge eversiva della feudalità fu senza dubbio quello relativo alla divisione dei demani. Per effetto di tale legge i comuni - in cambio di un censo enfiteutico - avrebbero dovuto dividere tra i "comunisti", cioè i naturali del luogo, il demanio comunale più quella quota di demanio feudale che doveva essere assegnata alle Università quale compensazione degli usi civici non più consentiti nei possessi degli ex baroni.

La questione demaniale costituì nel secolo scorso per molti comuni della Capitanata, la cui attività era principalmente rurale, l'aspetto politico preminente in quanto intorno a questa operazione si incentrava l'interesse delle popolazioni contadine, creando delle aspettative sproporzionate rispetto alla effettiva capacità innovativa della legge.

Legge che, come tutte quelle che si propongono un rivolgimento degli assetti fondiari a favore dei meno abbienti, ha incontrato ogni sorta di ostacoli e difficoltà dando vita ad una serie infinita di ordinanze e decreti e creando un contenzioso tra stato, naturali e comuni che talora ebbe anche risvolti drammatici.

All'indomani dall'arrivo delle truppe di occupazione francesi, a S. Severo il feudalesimo si incarnava nella figura del principe di Sangro, proprietario di gran parte dei terreni demaniali e detentore dei diritto di piazza, scannaggio e bagliva. Il resto dei terreni demaniali era in mano al clero e ai luoghi pii e solo un terreno di limitata estensione, denominato "Mezzana della terra" era proprietà libera dell'Università la cui rendita annua era di 700 ducati.

Incaricato per la divisione del demanio del Circondario fu l'agente Gaetano Picucci. Sulla scorta delle leggi del 1 settembre 1806 e delle successive elaborazioni dell'8 giugno 1807 e del 3 dicembre 1808 con le istruzioni per le ripartizioni,

compito del Picucci era prima di tutto la rilevazione dello stato delle terre demaniali, per capire se esisteva o meno un demanio comunale, successivamente stabilirne l'appartenenza, i diritti rappresentati dai possessori, quali usi vi esercitavano i cittadini secondo lo stato del possesso attuale e se gli eventuali occupatori del demanio pagavano il terraggio o altre prestazioni all'Università.

L'art. 1 della legge del 1808 prevedeva la realizzazione della divisione "necessariamente" nel corso dell'anno 1809.

Per la verifica dell'esistenza del demanio comunale il ripartitore si avvalse dell'aiuto del decurionato che gli mise a disposizione le piante e la relazione formata nel 1577 dal consigliere Livio Margarita[1]. Ascoltò anche la testimonianza prodotta da 20 cittadini tra i più "probi ed istruiti" del paese, il cui nominativo gli fu fornito dal giudice di pace.

Su questa base acclarò che il comune possedeva da tempo immemorabile 600 carra di terreno occupato successivamente dal principe di Sangro e dai luoghi pii senza alcuna prestazione monetaria.

Nella sua relazione il Picucci così affermava: "i cittadini esercitano sui terreni non coperti di semi il diritto di far pascere i loro animali di qualunque specie, di acquare, di cavare pietre, arene e pozzi, nella parte seminata poi introdurre indistintamente i loro animali dopo raccolte le messi e riposti i generi nell'aia"... "sui terreni saldi, ossia poste di natura macchiosa, menano i loro animali a pascere l'erba statonica, vanno a cavare pietre, cruste ed arene nei luoghi dove si trovano, a legnare, cavare radici di qualunque pianta combustibile ed a raccogliere il frutto naturale delle macchie di stinco per estrarne l'oglio e tutto ciò per uso proprio che per mercimonio"[2].

Il Picucci, dunque, confermava l'esistenza di un demanio comunale sia pure usurpato e l'inveterato esercizio degli usi civici da parte dei naturali del luogo.

Immediata fu la reazione dell'agente del principe che contestò la verifica fatta nonchè la bontà delle testimonianze prodotte sostenendo che i terreni definiti demanio comunale erano invece di privativa pertinenza baronale e che i cittadini mai avevano potuto esercitarvi usi civici o altri diritti. Sulla base di questa opposizione il Consiglio d'Intendenza con "appuntamento" del 4 dicembre 1809 pronunciò la cassazione del processo verbale formato dall'agente Picucci, perché fatto

1 Nell'ottobre del 1577 si ordinò dal regio commissario Livio Margarita al sindaco di S.Severo, la reitegra del demanio del comune. La ricognizione materiale fu eseguita dal pubblico compassatore Alfonso de Iuliano.
Una copia ottocentesca della reitegra insieme alla pianta realizzata per l'occasione si trova nell'Archivio di Stato di Foggia, nel fondo "Affari Demaniali" b. 121/2, fasc.lo 8, c. 5. Il testo della reintegra è pure inserito nella sentenza della Commissione Feudale del 21 marzo 1810.

2 ASFg, *Affari demaniali* b. 121/1, f.1 cc. 15r-16r.

senza il ministero delle parti e ordinò l'elezione di arbitri per procedere ad una nuova verifica[3].

Biagio de Benedictis, patrocinatore del comune di S. Severo interpretò questa ordinanza come un tentativo di "far piombare nell'eternità l'operazione della divisione", azione tanto più illegittima in quanto al Consiglio d'Intendenza non era stata accordata da nessuna legge l'autorità di poter annullare i processi verbali degli agenti divisori[4].

Di lì a poco la situazione venne sbloccata dalla pubblicazione della sentenza della Commissione feudale che in data 14 luglio 1809 si espresse per il riconoscimento della legittima proprietà del barone di Sangro sul feudo di S. Severo.

Le Commissioni feudali erano state istituite nel 1807 con lo specifico compito di riesaminare e risolvere rapidamente i numerosissimi giudizi pendenti nel Sacro Consiglio tra Università e baroni.

Nel 1802 anche l'Università di S. Severo aveva mosso lite contro il principe per la nullità di un antico atto di vendita del suo feudo e per la relativa reintegra.

Le decisioni adottate dalle Commissioni rappresentano una fonte preziosissima di dati e notizie per la ricostruzione delle società feudali nelle province meridionali e la sentenza emessa per S. Severo ripercorre a grandi linee la storia del suo demanio. Nel 1522 il comune aveva ottenuto il diritto di prelazione per l'acquisto del suo feudo venduto l'anno precedente dal sovrano Carlo V al duca di Termoli.

Il prezzo convenuto fu di 42 mila ducati e l'Università si indebitò per 32 mila ducati impegnando il ricavato delle gabelle, ma nel 1567 il debito invece di estinguersi era salito a 80 mila ducati. Fu fatta allora una nuova convenzione con i creditori: il banchiere di Montenegro, si assunse l'obbligo di riscuotere le gabelle e pagare le rate convenute ai creditori, ma anche questa iniziativa non ebbe successo e nel 1579 il debito era salito a 150 mila ducati. A fronte di tale situazione non rimaneva altra possibilità che la vendita del feudo.

Il duca di Torremaggiore Gianfranco di Sangro si assicurò la proprietà del demanio con un'offerta di 82 mila ducati. Insieme al feudo era compresa anche la giurisdizione, per cui l'Udienza residente dovette allontanarsi da S. Severo.

La Commissione feudale pur constatando che i debiti del Comune avevano una motivazione legittima, cioè l'acquisto del demanio, e che la vendita del feudo era stata un provvedimento obbligatorio, rigettò la richiesta della nullità dell'atto proposta dal patrocinatore di S. Severo in quanto si trattava di una vendita omologata nella forma dell'autorità dello stesso monarca Filippo II. Si oppose anche alla richiesta di reintegra del feudo che il Comune chiedeva appellandosi alla prammatica XVIII del 1650 *"De administratione Universitatum"* che aveva consentito ad altre Università di essere reintegrate nei beni che erano state costrette ad alienare con

3 I Consigli d'Intendenza erano organi collegiali composti da un numero di consiglieri variabile a seconda della importanza dell'Intendenza, cui venivano attribuite funzioni consultive e relative al contenzioso.

4 ASFg, *Affari Demaniali*, b. 121/1, f.1 cc. 29r.

contratti troppo lesivi dei rispettivi diritti a causa "delle calamità dei tempi". Ma non era il caso di S.Severo, trattandosi di legittimo possesso e non di usurpazione del principe.

Alla luce di questa sentenza il Consiglio d'Intendenza il 18 dicembre 1809 dichiarò nulli e quindi non regolari gli atti formati dal Picucci e lo invitò ad una maggiore attenzione nella "confezione delle carte"[5].

Restava ancora irrisolta la questione se nel demanio di proprietà dei di Sangro i naturali esercitavano o meno gli usi civici, in quanto dalla conferma di tale consuetudine dipendeva l'accantonamento di una parte del demanio feudale a favore del Comune da assegnarsi in quote ai comunisti. La Commissione feudale in data 21 marzo 1810 emise un'altra decisione che riconosceva gli usi civici pieni e comodi anche per causa di commercio sopra i demani feudali di "Amendola", "Montella", "Sterparone", "Radicosa", "S. Andrea", "Valle di S. Severo" e "S. Riccardo"[6].

Spettava al Commissario ripartitore Biase Zurlo esprimere e giudicare quanta quota di terreni del principe dovesse essere accantonata a favore del Comune.

Con due ordinanze del 23 aprile 1811 e del 13 dicembre dello stesso anno, Zurlo accordava al Comune in compenso dei perduti usi civici la piena ed assoluta proprietà del territorio Amendola di S. Riccardo che corrispondeva alla terza parte dei terreni di S. Riccardo e la dodicesima parte delle portate di S.Andrea, Montella e Sterparone scelte nel sito più vicino all'abitato. Zurlo si pronunziò anche a favore della quotizzazione dell'unico terreno di proprietà del Comune denominato "Mezzana della Terra" che il sindaco aveva chiesto di esentare dalla divisione a causa della buona rendita che produceva e senza la quale si sarebbe trovato nella necessità di dover aumentare le già elevate gabelle comunali. Per la determinazione dei canoni da imporsi vennero incaricati dei periti e degli agrimensori che eseguirono l'operazione materiale della classificazione e valutazione dei territori a seconda della fertilità dei terreni.

I demani da dividersi erano quindi "Mezzana della Terra" e l'intero "S. Riccardo", in quanto per una convenzione stipulata tra il Comune e l'agente del principe di Sangro, la dodicesima parte del feudo di Sant'Andrea era stata accorpata nel feudo di S. Riccardo, per formare un unico terreno.

"S. Riccardo" fu classificato come terreno "coccioleto" cioè di poco fondo con prossime alla superficie le pietre volgarmente chiamate "cruste". Terreno valutato non buono ma suscettibile di miglioramento solo con l'assidua opera delle braccia dell'uomo.

Fu fissato un canone di ducati $2\frac{1}{2}$ per le quote di prima classe, di ducati 2 per quelle di seconda e di $1\frac{1}{2}$ per la terza.

5 ASFg, *Affari Demaniali*, b. 121/1, f.1 cc. 46-47v.

6 Si è pensato riportare in appendice il testo di una sentenza della Commissione Feudale per S. Severo del 14 luglio 1809, la quale si pronunciava sulla legittimità del possesso da parte del principe di Sangro su gran parte del demanio comunale.

"Mezzana della Terra" ebbe una valutazione più alta essendo di migliore qualità[7].

Tra valutazioni, perizie, richieste di maggiorazioni dei canoni e cambi di regimi, la sospirata divisione si procrastinò a lungo e si poté operare solo nel novembre del 1818.

A fronte delle più di 3000 domande prodotte da cittadini aventi i requisiti previsti dalla legge, le quote sorteggiate furono 389. Decisamente poche per accontentare le aspirazioni delle classi contadine e per la creazione di quel nuovo ceto di piccoli proprietari che la legge si proponeva.

Subito si presentò un nuovo problema: l'epoca del sorteggio - novembre - era decisamente inoltrata per i lavori dei campi. Inoltre le terre sorteggiate erano ancora in mano ai precedenti coloni che avevano già seminato e preparato il terreno per il prossimo raccolto.

Per risolvere il pesante conflitto di interessi che si era venuto a creare si ricorse all'espediente di ordinare che i nuovi assegnatari dovessero corrispondere ai coloni il prezzo delle maggesi e delle migliorie fatte. All'indomani della divisione dunque i quotisti si trovarono gravati oltre che del canone enfiteutico, a favore del Comune, e del peso della fondiaria, anche di una somma non prevista da dover pagare al momento del raccolto. Senza considerare che i contadini nullatenenti cui veniva assegnata una estensione di terreno indipendentemente dalla composizione del nucleo familiare e perciò spesso insufficiente, non avevano i mezzi per coltivare il terreno e nello stesso tempo mantenersi.

Nulla di più facile con queste condizioni iniziali che l'intera operazione si risolvesse in un insuccesso.

Il rammarico di coloro che erano rimasti esclusi dai benefici della legge si concretizzò di lì a poco nell'occupazione di un terreno di proprietà regia denominato "Torre de Junchi".

Tale terreno era stato promesso in base alla legge di censuazione del Tavoliere del 1817 a coloni dei Comuni privi di demanio.

Ma l'attesa divisione veniva come al solito procrastinata di giorno in giorno. La notizia che la terra era stata invece accordata al principe di Torella, il quale voleva permutarla con un'altra di sua proprietà, fece esplodere l'ira della popolazione. La mattina del 20 maggio 1819 una folla di 400 persone fra donne e uomini si recò sul posto e con strumenti rurali iniziò una rudimentale suddivisione[8].

Trenta di loro si recarono dal sindaco quasi a richiedere una ratifica ufficiale

---

7 Il demanio di S. Riccardo dell'estensione di 353 versure venne ripartito in 35 quote di prima classe, in 159 di seconda e 121 di terza.
"Mezzana della terra" dell'estensione di versure 58 e passi 28, venne invece divisa in 52 quote di prima classe e 22 di seconda.
Le quote di prima classe di "San Riccardo" erano dell'estensione di passi 48, quelle di seconda di 60 passi, quelle di terza di passi 80 (ASFg, Affari Demaniali, b. 121/1, f.2 cc. 122v - 124v.).

8 ASFg, Affari Demaniali, b. 184.

della divisione spontanea. Ma sia il sindaco che il sottintendente li persuasero a desistere da una azione cosi palesemente illegale e li convinsero a rientrare nelle loro abitazioni sciogliendo ogni assembramento in paese. Si trattò di una pacifica occupazione che non produsse tafferugli di grande entità né morti e feriti e che non richiese l'azione della forza pubblica, ma pur tuttavia le autorità di polizia indagarono a lungo per la ricerca dei promotori forse perché era ancore vivo il ricordo dei luttuosi avvenimenti del 1799.

Quella di S. Severo si può definire come una delle prime occupazioni spontanee di terre che un trentennio più tardi - nel 1848 - si susseguirono in molti altri comuni della provincia.

Sentenza della Commissione feudale

A di 14 Luglio 1809

Tra 'l Comune di S. Severo in Provincia di Capitanata, patrocinato dal signor Giovanni Corbi sostituto Procurator Regio del Tribunale di prima istanza;

E l'ex-barone patrocinato da' Signori marchese Puoti, Gaspare Capone e Francesco Volpicelli;

Sul rapporto del Signor giudice Martucci.

Il Comune di S. Severo avea ottenuto nel 1522 la prelazione al contratto del feudo di S. Severo, che Carlo V. avea alienato l'anno innanzi in favore del duca di Termoli.

Questo contratto era costato al Comune duc. 42m., prezzo pel quale era stato obbligato di contrarre ducati 32m. di debito, senza contare l'impiego di duc. 4m. ritirati dal prezzo del feudo di S. Andrea, che il Comune detto avea alienato ad Andrea Deboli per l'occasione del demanio.

Come per la maggior parte de' debiti si era impegnato il prodotto delle gabelle, avvenne che degli attrassi furono fatti colla Regia Corte, e che nel 1567 il suo dare a' creditori si elevò alla somma di ducati 80m.

Una convenzione fu fatta allora coi creditori. L'Università offrì loro di dismettere il suo debito nel volgere di anni dodici, se 30m. si supputassero in suo favore sugl'interessi decorsi, e se consentissero di rinunziare nell'intervallo ad ogni interesse ulteriore.

La convenzione fu accettata. Un partito fu per questo convenuto col banchiere Montenegro, il quale finché assunse l'obbligo di riscuotere le gabelle, e pagare le tanne convenute ai creditori, ebbe in suo favore obbligati cento de' più ricchi possidenti del paese che gli assicurarono la indennità delle sue obbligazioni.

Questo espediente non ebbe ne' suoi effetti alcun successo felice. I creditori non furono soddisfatti, e l'inadempimento mettendo costoro a' termini della convenzione nello stato dei loro primieri diritti, fece aumentare nel 1579 il debito della Università alla somma di ducati 150m.

La depauperazione del Comune era estrema: tutti i mezzi proponibili si erano trovati insufficienti. Quindi l'ultima delle sue risorse consisteva nell'espediente della sua alienazione. L'Università implorò su' suoi bisogni l'attenzione del Viceré. L'articolo della vendita fu da principio presa in considerazione dal Presidente David a ciò incaricato. Indi fu commesso al Reggente del Collaterale Salazar. E come l'uno e l'altro di questi magistrati aveano ritrovato l'alienazione evidentemente necessaria, d'ordine del Collaterale cominciò a praticarsese l'esecuzione.

La grande quistione era di ributtare qualche cosa su' grandi interessi. Alcuni de' creditori aveano consentito di ricuperarne quella porzione che sarebbe loro toccata, dedotti i capitali fissati in ducati 38m. I più volevano ad esclusione degli altri conservare i privilegi delle loro anteriorità. L'esempio dei primi servì di base alle operazioni del Collaterale, ed i creditori discrepanti furono obbligati di soggiacere alla condizione di dividere per aes et libram il reliquato del prezzo, che dedotti i capitali sarebbe restato loro per fondo comune d'interessi.

Si devenne dunque all'allenazione.

I bandi furono emanati per la vendita di S. Severo, ed in essi furono compresi il feudo di S. Andrea, che si possedeva allora da Andrea Deboli in forza del contratto del

1522, e 38 carra e versure 19 di terreno reintegrati l'anno innanzi all'Università. Le licitazioni furono aperte sull'offerta di 70m. ducati presentata da Gianfrancesco di Sangro, e l'ultimatum dello incanto diede 82500 ducati di risultato.

Di questo prezzo avea ordinato il Collaterale che se ne fosse fatto deposito reale ed effettivo, per liberarsi con cognizione di causa a' creditori. Il deposito ebbe luogo a' termini del decreto presso i banchi Solaro, Colamazzo e Pontecorvo. E così Gianfrancesco di Sangro duca di Torremaggiore divenne proprietario del feudo di San Severo.

E a notarsi, che nell'alienazione fu compresa la giurisdizione e che per patto apposto all'offerta dovea l'Udienza residente altra volta in S. Severo traslocare da quel Comune.

Il Viceré intervenne dunque nel contratto per la parte che toccava gl'interessi del Sovrano Filippo II.

Alla giurisdizione non fu assegnato alcun prezzo distinto in favore del tesoro; ma essa fu aggregata al contratto per migliorarne le condizioni a vantaggio del Comune.

Ed il monarca delle Spagne Filippo II omologò nelle forme l'alienazione.

Questo contratto rispettato fino al 1802 fu attaccato a quell'epoca in nome del Comune presso la Regia Camera con duplice azione. Da principio fu motivata la nullità. Indi si seguì più direttamente la reintegra.

Quel Tribunale rigettò l'una e l'altra istanza, ed impartì termine semplicemente sulla reintegra delle 38 carra e 19 versure di territorio.

In questo stato si è sommesso l'affare alla Commissione.

Il Comune ha conchiuso per la nullità, e subordinatamente per la reintegra dell'intero feudo, o almeno di S. Andrea, e delle 38 carra e versure 19 di terreno.

Il feudatario ha conchiuso per la rejezione di tutte le istanze.

Il Presidente ha messo in deliberazione le seguenti quistioni.

Il contratto, di cui è caso, pecca egli di nullità per far diritto alla domanda del Comune?

In caso di negativa ha egli luogo ai termini della nota Prammatica del 1650 la reintegra totale del feudo, o almeno la reintegra parziale del feudo di S. Andrea, e delle 38 carra e versure 19 di terreno?

La Commissione.

Intese pienamente le parti, e 'l Procuratore Regio generale nelle sue conclusioni.

Considerando sulla prima quistione, che la risoluzione del quesito si attacca intimamente al principio della necessità della vendita: ha osservato dapprima come indubitabile.

Che il Comune avea proclamato al demanio senza i mezzi necessarj per ottenerlo.

Che i suoi debiti, e tutti i suoi debiti avendo una origine legittima, quale è quella della ricompera della libertà, datavano dall'epoca istessa nella quale il demanio era stato conquistato.

Che i frutti del feudo, come rendita territoriale, non potevano bastare a pagar le usure del denaro che nel tempo produceva l'interesse del 10 per 100.

Che questa disparità dovea necessariamente occasionare un deficit annuale nella corrisponsione degl'interessi, e che questo vuoto sempre crescente dovea naturalmente mettere il Comune nella impotenza di dismettere i suoi debiti.

Che questa impotenza si era manifestata d'una maniera evidente nel 1567, allorché il Comune si trovò esposto ad un debito di 15 mila ducati colla Regia Corte, e ad un attrasso di 50 mila d'interessi sopra 32 mila ducati di capitali.

Ch'essa si svelò più singolarmente ancora, dopoché sulle indagini del Presidente

David, e sulle proprie investigationi ebbe scoverto il Reggente Salazar che nel 1579 sopra 48 mila ducati di capitali erano decorsi ducati 100m. d'interessi.

Che tutti gli espedienti ruinosi adottati dal Comune, e fra' quali si contava l'alienazione di tutte le gabelle, non servirono che ad accrescere la somma delle sue miserie sino ad essere la storia della sua desolazione raccolta degli scrittori del tempo, come un monumento disastroso, degno d'essere tramandato alla conoscenza della posterità.

Che tutto calcolato, egli bisognava mettere un termine a queste sciagure, e che l'espediente finale consisteva nella deliberazione presa di alienarsi.

Che quindi la necessità della vendita è evidentemente dimostrata.

Considerando inoltre, che la necessità stabilita comprende in se tutti gli estremi dell'utilità, sia se si abbia riguardo al riacquisto delle gabelle nella quasi loro totalità impugnate dal Comune in favore de' creditori, sia se si attenda al riscatto delle proprietà dei possidenti, che aveano associato la loro fortuna a tutt'i rischi cui il patrimonio pubblico era soggetto, sia infine se si consideri il defalco immenso degli interessi che ridusse il debito del Comune presso che alla metà di ciocché era legittimamente dovuto a' creditori: utilità che unita alla necessità rende i contratti di questa natura legittimi ed irrevocabili.

Considerando altresì, che la diligenza portata dal Magistrato nel deferire all'alienazione richiesta onora la memoria del Collaterale, non solo perché duplicate indagini precederrono nella circostanza alla ricerca del vero, ma ancora perché egli raddoppiò di zelo e di fermezza quando de' sospetti furono sparsi pel monopolio della licitazione, e sulla realità del deposito. Cosicché per le sue cure un benefizio di 12 mila e 500 ducati fu procurato sulla competenza delle subaste, e Gianfrancesco di Sangro fu obbligato ad indebitarsi in tutti i sensi per eseguire l'effettivo deposito ordinatogli.

Considerando più particolarmente nella specie, che malgrado la lontananza de' tempi e le vicende de' secoli, la famiglia Sansevero ha pienamente giustificata la versione del denaro. E che lo stato di Tappia ha conservato la memoria del ristabilimento delle finanze universali all'epoca seguente la più vicina al contratto.

Considerando ancora, che lo strumento del 1579, malgrado il deperimento del processo che portava testimonianza di tutte le operazioni del Collaterale all'occasione della vendita, conserva assai de' monumenti per conoscere con quanta ponderazione questo Tribunale rispettabile procedé in un affare, in cui l'interesse del Sovrano, ch'egli serviva, era combinato co' vantaggi del Comune, ch'egli era destinato a proteggere: e che basterebbe il suo solo contesto in difetto di ogni altra pruova estranea di cui abbonda il processo, per assicurare che giammai vendita non fu trattata più solennemente, né con maggior pompa, che il feudo in quistione. Infatti a non contare che i personaggi, la sanzione è accordata dal più potente tra' Principi, per l'autorità, egli è approvato dal primo e più importante Tribunale dello stato, per gli spazj, egli è circoscritto dalla sfera di cinque anni.

Cosicché i segni della nullità non sono solamente esclusi, che anzi si rincontrano invece le pruove positive della legalità la più autentica.

Considerando sulla seconda quistione, che la prammatica del 1650 tendente a ristorare i comuni da tutte le perdite, che le calamità de' tempi e la facilità de' contratti avea fatto loro risentire, né per la sua lettera, né pel suo spirito è applicabile a quelle alienazioni, che il Magistrato precedente cognizione di causa avea riconosciute indispensabili, legittime, utili, necessarie.

Che la pratica costante di giudicare conformemente a' principj della più rigorosa

disciplina ha sempre rispettato i contratti eseguiti sotto l'autorità del Magistrato, per cause evidentemente giuste.

Che nella specie, non è semplicemente quistione di expedit a pura formalità spedito, o ottenuto per subrezione: ma d'un giudizio formale sostenuto per un quinquennio con tutte le precauzioni richieste dalla ragione, desiderate dalla prudenza, e garantite dall'autorità.

Che per conseguenza non è il caso della prammatica per la reintegra del feudo di S. Severo domandata.

Considerando altresì, che se la reintegra non ha luogo pel feudo di S. Severo, meno può essa prevalere per gli altri capi che ne facean parte, o che vi furono aggregati, come sono le trentotto carra e 19 versure di terreno, e 'l feudo di S. Andrea.

Perché relativamente alle 38 carra e 19 versure di terreno, è innegabile ch'essi facean parte de' beni comunali all'epoca della alienazione. E come la totalità de' beni era impegnata alla totalità de' debiti, segue ch'essi doveano trovarsi necessariamente compresi nell'alienazione, che avea la dismissione di tutti i debiti per oggetto.

Al che bisogna aggiungere, che condannati i creditori discrepanti a contentarsi della sola restituzione indeminuta de' capitali, ed a partecipare pro rata e senza privilegio di anteriorità su ciocché cadeva in reliquato della sorte per compenso d'interessi, non poteva il magistrato essere ingiusto sino ad imporre de' gravi sacrifizi a' creditori da una parte, finché diminuiva i mezzi per restringere i loro crediti dalla altra.

E relativamente al feudo di S. Andrea non può dissimularsi, che questo feudo era in potere di Andrea Deboli all'epoca della vendita di S. Severo.

Che non essendo in dominio della Università, egli non poté trovarsi compreso nell'alienazione, che di volontà del possessore, e per seguito di quelle operazioni del Collaterale che giunsero fino ad impegnare il Monarca delle Spagne al rilascio del prezzo della giurisdizione, per vantaggiare le condizioni del contratto; ciocché pruova che il Collaterale mise a contribuzione tutte le risorse dell'economia, degli uffizj e dell'autorità, per conseguire il grande oggetto delle sue cure, la sospensione e cessazione de' mali che pesavano simultaneamente sul Comune e su' possidenti che l'abitavano.

Per tutte queste considerazioni,

La Commissione

Dichiara all'unanimità

Non aver luogo in favor del Comune di S. Severo né l'azione per la nullità del contratto, né quella per la reintegra del feudo, e di tutti gli altri corpi alienati.

Sostenuto quindi il contratto in tutta la sua integrità, assolve il principe di Sansevero contro le domande dell'Università.

E dichiara le spese compensate.

INDICE

Introduzione . . . . . pag. 5

In memoria di Nino Casiglio. . . . . » 9

ARMANDO GRAVINA
Chieuti - Serracapriola - Lesina - S. Paolo di Civitate
Il territorio tra Tardoantico e Medioevo. Note di topografia . . . » 17

NUNZIO TOMAIUOLI
Architettura primoangioina in Capitanata:
cantieri, prothomagistri, ingenierii, magistri . . . . . » 49

CESARE COLAFEMMINA
Nuovi documenti sugli albanesi e gli slavi in Capitanata
nei secoli XV e XVI . . . . . » 77

CRISTANZIANO SERRICCHIO
Esempi di associazionismo laicale nell'archidiocesi di Manfredonia » 97

PASQUALE CORSI
Considerazioni preliminari su alcuni protocolli notarili inediti
(secolo XVII) . . . . . » 113

ANTONIO CAPANO
Sui rapporti tra Venosa e la Dogana "Menae Pecudum" di Foggia » 133

MARIA C. NARDELLA
Una fonte per la storia della Capitanata, in età moderna:
le "obliganze penes acta" dell'archivio della Dogana delle
pecore di Puglia. . . . . » 163

LORENZO PALUMBO
Bruchi e gelate, diluvi di acque e siccità nella crisi annonaria del 1764 . . . . . pag. 173

MARIO SPEDICATO
Vescovi e riforma cattolica a Manfredonia nel periodo post-tridentino (secc. XVI-XVIII) . . . . . » 181

MARIA ROSARIA TRITTO
Demanio comunale e "comunisti" a San Severo all'indomani della legge eversiva della feudalità . . . . . » 219

GIUSEPPE CLEMENTE
Francesco Ricciardi e la soppressione degli ordini monastici in Capitanata nel decennio francese (1806-1815) . . . . . » 229

ANTONIO VITULLI
Vincenzo D'Ambrosio e "il Progresso" di Giuseppe Ricciardi La Capitanata nell'anno 1834 . . . . . » 239

FRANCO MERCURIO
Le origini del fascismo in Capitanata: le radici sociali . . . . . » 267

Finito di stampare
nel mese di luglio 1996
presso lo stabilimento litografico del CGF
1ª trav. Via Manfredonia - Foggia
Tel. 0881/777338 - Fax 0881/722719